

Catania, 20 febbraio 2015



Le misure di prevenzione patrimoniali

Fabio Licata

Giudice del Tribunale di Palermo


Il controllo, il contrasto e la repressione delle infiltrazioni della criminalità organizzata: le misure di intervento sul patrimonio e sull'impresa

- Insufficienza degli strumenti del diritto penale classico
- Misure ante delictum e praeter delictum
- Panorama internazionale e misure di prevenzione patrimoniali italiane
- Obiettivi delle misure di prevenzione: esigenza di prevenzione nei confronti di determinati soggetti pericolosi; necessità di colpire la pericolosità in sé del patrimonio di origine illecita, ritenuto un fattore inquinante del corretto svolgimento dei rapporti economici ed un elemento di rafforzamento del potenziale criminoso delle organizzazioni criminali
- Insufficienza di misure strutturate più sulla pericolosità del singolo che sulla dimensione oggettiva della pericolosità reale
- Difficoltà di contrastare le varie forme di infiltrazione delle organizzazioni mafiose nelle attività economiche, con particolare riferimento alle varie forme di contiguità e controllo occulto di attività economiche che, pur essendo nella disponibilità di terzi, sono strumentalizzate in vario modo per gli obiettivi della criminalità organizzata
- Esigenza di colpire non soltanto le ricchezze e le attività economiche di origine illecita, ma anche le variegate forme di potenziale o concreta strumentalizzazione delle stesse per la realizzazione di interessi di natura criminale

Gli strumenti di contrasto ai patrimoni illeciti nel sistema italiano

- Confisca penale classica (art. 240 c.p.)
- Confisca penale allargata (art. 12 sexies l. 356/92)
- Ipotesi speciali di confisca penale obbligatoria
- Confisca penale per equivalente
- Confisca di prevenzione

La scelta dello strumento: Tipologia del fenomeno criminale e obiettivo perseguito



LA CONFISCA DI PREVENZIONE

Ratio: forma di tutela particolarmente efficace delle esigenze di sicurezza poiché prescinde dall'accertamento dello specifico fatto di reato e consente una diversa distribuzione dell'onere probatorio in termini più favorevoli all'accusa (*“sistema di intervento parallelo e più duttile, da utilizzare come una sorta di “scorciatoia” per sfuggire alle strettoie probatorie del normale processo penale”*);

Presupposto: non la prova di un reato di cui il soggetto è ritenuto responsabile, bensì il riconoscimento sulla base di indizi di una pericolosità sociale particolarmente qualificata, intesa come probabilità di commissione di ulteriori reati

Compatibilità con la Carta Europea dei Diritti dell'uomo (C.E.D.U. caso Raimondo 1994): tenuto conto del “pericolosissimo potere economico di una organizzazione come la mafia”, l'interesse generale legittima il ricorso a misure che rappresentano un'ingerenza “non sproporzionata allo scopo perseguito”; e la confisca, che costituisce un'arma efficace e necessaria per combattere questo fenomeno, appare proporzionata all'obiettivo perseguito._

Autonomia tra giudizio penale e giudizio di prevenzione

- **La valutazione dei presupposti per la applicazione (pericolosità sociale ed altri) non deve essere necessariamente formulata sulla base di fatti integranti estremi di reato ma si può fondare su qualsiasi elemento idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice**
- **E' sufficiente ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione l'esistenza di meri indizi, senza che essi debbano necessariamente rivestire quella gravità, precisione e convergenza richiesti quali elementi di prova ai fini dell'affermazione di colpevolezza**
- **Per tale motivo il proscioglimento o l'archiviazione per uno dei reati che legittimano la prevenzione non impediscono l'applicazione della misura poiché il giudizio di pericolosità può essere espresso anche in presenza di prove insufficienti per una pronunzia di condanna (è escluso in ogni caso il ricorso a «sospetti, congetture, illazioni o mere intuizioni del giudice»)**

Destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali

(artt. 1, 4 e 16 decreto legislativo n. 159/11)

- a) indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p. o indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, l. n. 356/92;
- b) i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, che vivono in tutto o in parte con i proventi di attività delittuose, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità e la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1);
- c) coloro che pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, attraverso la commissione di una serie di reati tipici, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale; delitti politici;
- d) condannati per uno dei delitti previsti in materia di armi, quando siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine di terrorismo;
- e) istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti.
- f) Indiziati di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza sportiva (articolo 6 l. 13 n. 401/89) (relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive)

I Titolari Del Potere Di Proposta

(art. 5, 17 d.lgs. n. 159/11)

- **Procuratore Nazionale Antimafia (solo personali).
Potere di applicazione di magistrati alle DDA per seguire singoli procedimenti patrimoniali – art. 105)**
- **Procuratore della Repubblica ove ha sede il distretto di Corte di Appello ove la persona dimora (Per i pericolosi “semplici” il procuratore del circondario)**
- **Questore**
- **Direttore della Direzione Investigativa Antimafia**

Il registro delle misure di prevenzione (art. 81 d.lgs. 159/11)

Presso le segreterie delle Procure della Repubblica e presso le cancellerie dei Tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il Questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al Tribunale competente.

Gli accertamenti patrimoniali

(art. 19)

il Procuratore della Repubblica distrettuale, il Questore ed il Direttore della D.I.A.

Indagano

- sul tenore di vita
- sulle disponibilità finanziarie
- sul patrimonio
- sull'attività economica
- sulle fonti di reddito

Accertano

- titolarità di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri
- Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità Europee.



I soggetti sottoposti agli accertamenti

- Soggetti nei cui confronti può essere formulata la proposta di misura personale
- Coniuge, figli e conviventi nell'ultimo quinquennio.
- Persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni del cui patrimonio i soggetti nei cui confronti può essere proposta la misura di prevenzione risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.



Indagine documentale?

- I titolari del potere di proposta, anche a mezzo della Guardia di Finanza e della Polizia Giudiziaria, soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3.
- Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità degli artt. 253, 254 c.p.p.
- Altre indagini?
- Utilizzazione indagini processo penale
- Coordinamento.

RACCOLTA DI INFORMAZIONI



- Accertamenti tramite banca dati SDI
- Acquisizione di informazioni presso il Casellario giudiziale
- Acquisizione di informazioni presso l'archivio carichi pendenti
- Accertamenti presso banca dati SIDDA-SIDNA
- Accertamenti presso banca dati PIGRECO (sistema informativo Guardia di Finanza)
- Accertamenti tramite banca dati S.I.R.O. (sistema in uso alla Guardia di Finanza)

INDAGINI SULL' ATTIVITA' ECONOMICA

Accertamenti sulla posizione reddituale dei soggetti individuati tramite:

- Consultazione banca dati ANAGRAFE TRIBUTARIA
- Consultazione banca dati INPS – ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
- Consultazione banca dati INFOCAMERE/TELEMACO

Ricerca per nominativo o dati fiscali (soggetti e imprese)

Visione e stampa delle visure complete (ordinarie e storiche)

Verifica archivio protesti e procedure concorsuali

Ricerca di partecipazioni, rappresentanze o cariche sociali

Visualizzazione schede società, soci “storica”

Visualizzazione di tutti gli atti (bilanci e note integrative) ove acquisiti dalle Camere di Commercio

- Attività informativa sul territorio per l' acquisizione di una completa conoscenza del contesto ambientale in cui opera il soggetto nei cui confronti sono in corso indagini patrimoniali
- Acquisizione di informazioni circa la eventuale titolarità di:

Licenze – autorizzazioni- concessioni (di acque e suoli pubblici, beni demaniali o per lo sfruttamento di cave e miniere allorché siano richieste per lo svolgimento di attività imprenditoriali), concessioni di costruzioni e/o gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e/o concessioni di servizi pubblici, iscrizione negli albi degli appaltatori o fornitori di opere, beni o servizi riguardanti la P.A. o nell' albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l' esercizio all' ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all' ingrosso; abilitazioni all' esercizio di attività imprenditoriali e/o commerciali, iscrizione ad albi di professionisti (ingegneri, geometri, medici, periti ecc), contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o altri enti pubblici o dalla Comunità Europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali

INDAGINI FINANZIARIE

Individuazione selettiva dei conti correnti mediante:

- Esame dichiarazione dei redditi (banca delegata al pagamento delle imposte);
- Esame contratti fornitura acqua, energia elettrica, gas e ogni altro tipo di servizio pubblico o privato per risalire all' istituto di credito che cura il pagamento;
- Acquisizione di informazioni presso la Banca d' Italia - Vigilanza Creditizia e Finanziaria – Roma;
- Acquisizione di informazioni presso la Centrale Rischi Finanziari S.p.A;
- Consultazione dell' “Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari”;
- Acquisizione di informazioni nella disponibilità di aziende di credito inerenti ad istruttorie per la concessione di fidi o finanziamenti o garanzie;
- Acquisizione di informazioni presso gli Istituti di emissione di carte di credito;
- Acquisizione di informazioni presso gli Istituti di emissione di carte di pagamento;
- Acquisizione di informazioni presso i money transfer (Western Union, Money Gram Payment Systems Italy).

INDAGINI SUL PATRIMONIO

RICOGNIZIONE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI NELLA DISPONIBILITA' DIRETTA O INDIRETTA DEL SOGGETTO TRAMITE:

- Rilevamenti alla banca dati ANAGRAFE TRIBUTARIA area informativa REGISTRO
- Rilevamenti banca dati SISTER – AGENZIA DEL TERRITORIO in particolare (Visure catastali e Ispezioni Ipotecarie)
- Acquisizione di informazioni presso i gestori di servizi pubblici
- Attività informativa sul territorio abbinata ad eventuali sopralluoghi per l'individuazione del bene oggetto di indagine
- Rilevamenti presso l'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE
- Rilevamenti a mezzo del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) disponibile presso il Corpo Forestale dello Stato
- Rilevamento informazioni presso la banca dati Agenzia del territorio
- Acquisizione informazioni sul valore degli immobili presso l'Ufficio Tecnico Erariale

RICOGNIZIONE DELLA PROPRIETA' DI BENI MOBILI, BENI MOBILI REGISTRATI (AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, NATANTI, AEROMOBILI)

- Rilevamenti alla banca dati MOTORIZZAZIONE CIVILE
- RILEVAMENTI ALLA BANCA DATI SDI “registrazione e controllo sul territorio” per l'individuazione di autoveicoli o motoveicoli intestati a terzi ma nella disponibilità del soggetto;
- Acquisizione di informazioni sui contratti assicurativi RCA
- Acquisizione di informazioni presso le Capitanerie di porto
- Acquisizione di informazioni presso l'ENTE U.N.I.R.E. Roma per il possesso di cavalli
- Acquisizione di informazioni sulla titolarità di polizza assicurative ramo vita

INDAGINI SUL TENORE DI VITA DEL SOGGETTO E DELLA FAMIGLIA

- Individuazione e valutazione di validi indici di capacità contributiva che fanno presumere un consumo di reddito (beni particolarmente costosi, abitazioni particolarmente lussuose, frequentazione di case da gioco, alberghi, ristoranti, acquisiti di preziosi, quadri d' autore, pellicce ecc.)
- Determinazione e quantificazione del reddito consumato attraverso informazioni sulle spese di giustizia, parcelle avvocati, viaggi, spese sanitarie non coperte da SSN, pagamenti con carte di credito, polizze assicurative ecc.)



MISURE PATRIMONIALI

MISURE PERSONALI

Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

con divieto di soggiorno
in uno o più comuni diversi
da quello di residenza o dimora abituale
o in una o più province

obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o dimora abituale

•Sequestro

•Confisca

•Amministrazione
Giudiziaria ex art. 34
dlg. N. 159/11

L' APPLICAZIONE DISGIUNTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI

(art. 18 co. 1, d.lgs. n. 159/11)

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

Le misure di prevenzione possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

Morte del soggetto nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca

(art. 18 d. lgs. n. 159/11)

-

- In caso di morte del soggetto prima dell'inizio del procedimento:
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso. Oggetto dell'accertamento deve essere sia la pericolosità personale manifestata dal soggetto all'epoca di acquisizione dei beni, sia l'illecita provenienza dei beni che erano nella disponibilità del defunto.
- In caso di morte del soggetto proposto per la confisca durante il procedimento:
Il procedimento continua nei confronti degli eredi, che vengono citati per intervenire al fine di esercitare il proprio diritto di difesa.
- Chi assume la qualifica di successore a titolo universale o particolare? Cosa succede in caso di intestazione fittizia?:

Presupposti per il sequestro

(art. 20 d. lgs. n. 159/11)

il Tribunale. con decreto motivato, ordina, anche d'ufficio, il sequestro:

- ✓ dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente,
- ✓ quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato all'attività economica svolta
- ✓ ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego
- ✓ Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente

PRESUPPOSTI PER LA CONFISCA

art. 24 d. lgs. 159/11

PRESUNZIONE DI ILLECITA PROVENIENZA PER TUTTI I BENI, A QUALSIASI TITOLO NELLA DISPONIBILITA' DEL PROPOSTO

La confisca dei beni in sequestro è disposta quando il soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento:

- ❖ **non possa giustificare la legittima provenienza** dei beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo **in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica;**
- ❖ **nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.**

Presunzione di disponibilità indiretta

- Coniuge e figli
- Conviventi nell' ultimo quinquennio
- Persone fisiche o giuridiche, società consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

I CASI DI DISPERSIONE, DISTRAZIONE, OCCULTAMENTO O SVALUTAZIONE DEI BENI LA CONFISCA PER EQUIVALENTE

art.25 d. lgs. n. 159/11

Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione **disperde, distrae, occulta o svaluta** i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, **il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente.**

Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto **trasferiti legittimamente**, prima dell'esecuzione del sequestro, **a terzi in buona fede.**

Poteri del Tribunale



Accertamento

NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE IL TRIBUNALE, OVE NECESSARIO, PUO' PROCEDERE AD ULTERIORI INDAGINI OLTRE QUELLE GIA' COMPIUTE AI SENSI DELL' ART. 19 commi 1, 2, 3, 4 (art. 19 comma 5)

- Quando può essere esercitato questo potere?
- Quali strumenti ha il tribunale?
- Qual è la procedura di esecuzione?
- Qual è l'utilizzabilità dei risultati?

Sequestro anche d' ufficio

IL TRIBUNALE ORDINA,ANCHE D'UFFICIO, IL SEQUESTRO DEI BENI DEI QUALI IL PROPOSTO RISULTA POTER DISPORRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUANDO IL LORO VALORE RISULTA SPROPORZIONATO AL REDDITO DICHIARATO O ALL' ATTIVITA' ECONOMICA SVOLTA OVVERO QUANDO, SULLA BASE DI SUFFICIENTI INDIZI, SI HA MOTIVO DI RITENERE CHE GLI STESSI SIANO IL FRUTTO DI ATTIVITA' ILLECITE O NE COSTITUISCANO IL REIMPIEGO.

Confisca di prevenzione: Criteri probatori e di giudizio per sequestro/confisca



- ❑ Occorre dimostrare:
 - a) che i beni sono nell'effettiva disponibilità del proposto;
 - b) che gli stessi hanno un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero che siano frutto o reimpiego di attività illecite.

- ❑ Il proposto, per evitare la confisca, dovrà giustificare la legittima provenienza del bene , quanto meno deducendo elementi a suo favore che il Tribunale potrà verificare, con i suoi ampi poteri "istruttori".

- ❑ L'uso del termine "legittima" provenienza determina che tale prova non potrà mai avere ad oggetto l'acquisizione del bene attraverso redditi percepiti "in nero" o, comunque, non dichiarati ai fini delle imposte sul reddito.

Confisca di prevenzione di e attività imprenditoriali



L'indagine in tema di confisca non deve limitarsi a ricercare il reimpiego di proventi non giustificati e del tutto estranei all'attività economica esercitata del proposto, ma deve anche approfondire l'ulteriore aspetto attinente all'evenienza che l'iniziativa stessa abbia potuto espandersi e produrre redditi proprio per l'inserimento del suo titolare nell'organizzazione mafiosa.

Non vi sono difficoltà per giungere alla confisca allorché il soggetto che ha la disponibilità effettiva dei beni non ha mai svolto un'attività lecita poiché basta provare che di quei beni egli ha la disponibilità;
nel caso di attività imprenditoriale svolta «alla luce del sole» si ritiene che per ognuna delle società del proposto si deve valutare non solo se si può parlare di <<impresa mafiosa>>, ma da quanto tempo e con riferimento a quali beni

Procedimento (1)

- Il procedimento comincia a seguito di richiesta del Pubblico Ministero, del Questore, del direttore della Direzione Investigativa Antimafia.
- Se ricorrono i presupposti, il tribunale dispone il sequestro dei beni di cui si chiede la confisca e fissa un'udienza in cui il procedimento viene trattato nel contraddittorio tra le parti.
- Il tribunale fonda la sua decisione su uno standard probatorio diverso da quello penale, potendo fondare la propria decisione su indizi concreti e concordanti, nonché su presunzioni, come la evidente sproporzione tra le entrate lecite del nucleo familiare del proposto ed il valore effettivo dei beni dallo stesso direttamente o indirettamente controllati..
- Possono essere usati dalle parti come fonti probatorie: documenti, perizie, collaboratori di giustizia, intercettazioni ecc.
- Possono essere utilizzate anche dichiarazioni rese in altri procedimenti o dichiarazioni scritte.

Procedimento (2)

- Udienza Pubblica su richiesta dell'interessato.
- Il tribunale può ordinare la confisca dei beni la cui origine lecita non è stata dimostrata. Se viene fornita la prova della provenienza lecita dei beni, il sequestro è revocato.
- Il decreto di confisca richiede la presenza di indizi concreti e precisi, da cui risulti che il proposto è (o è stato) socialmente pericoloso e che vi siano indizi altrettanto seri e concreti circa l'illecita origine dei beni nella disponibilità del proposto, secondo uno standard di prova diverso da quello penale.
- Il decreto di confisca può essere appellato.

Confisca breve

art. 24 d. lgs. n. 159/11

Il decreto di confisca può essere emanato **entro un anno e sei mesi** dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine **può essere prorogato** con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte.

Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle **cause di sospensione** dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il termine **resta sospeso** per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente

AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI O ALTRE UTILITA' PER I QUALI E' STATO DISPOSTO IL SEQUESTRO E LA CONFISCA (TITOLO III D.LGS. N. 159/11) L' AGENZIA NAZIONALE

Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario

L' amministratore è scelto tra gli iscritti nell' Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

L' Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l' autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati nonché la pubblicità dei compensi percepiti secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell' interne e dal Ministro della giustizia.

.....
Fino al decreto di confisca di primo grado l' Agenzia coadiuva l' amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l' Agenzia propone al Tribunale l' adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L' Agenzia può chiedere al Tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all' assegnazione del bene.

.....
Dopo il decreto di confisca di primo grado, l' amministrazione dei beni è conferita all' Agenzia la quale può avvalersi di uno o più coadiutori.

Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione

- L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale (art. 29)
- Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario (art. 30).
- L'amministratore comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche.
- In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare l'amministratore.
- Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia, non provveda alla sua revoca e sostituzione.
- Tali disposizioni si applicano anche se sia il sequestro penale a sopravvenire rispetto al sequestro o alla confisca di prevenzione

Un nuova prospettiva: colpire l'assoggettamento e l'agevolazione

- Prevenire i pericoli di infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'economia lecita; contrastare le più occulte forme di contiguità alla criminalità organizzata
- Obiettivo: monitoraggio delle attività economiche quando non ricorrono i presupposti per l'applicazione di misure di prevenzione personali, ma emergono elementi indicativi di condizionamento e strumentalizzazione da parte della criminalità mafiosa..
- D.l. n. 306/92: art. 3 quater l. 575/65, sospensione temporanea dei beni utilizzabili per lo svolgimento di determinate attività economiche che agevolino l'attività illecita delle organizzazioni mafiose;
- Art. 3 quinquies l. 575/65 possibilità di confisca dei beni che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego
- Strumenti che estendono la linea dell'intervento patrimoniale anche a quei beni ed attività economiche che, pur non essendo direttamente riconducibili alla disponibilità di un soggetto indiziato mafioso, sono comunque strumentalizzati per i fini dell'attività
- Controllare direttamente il potenziale asservimento delle attività economiche alla criminalità organizzata e la pericolosità del patrimonio, più che quella delle persone: prima introduzione di misure sganciate dalla necessità di applicare una misura personale

Relazione con la confisca ex artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159/11

La prospettiva della prevenzione tradizionale viene capovolta:

✓ oggetto dell'azione investigativa e giudiziaria non è tanto la pericolosità della persona, né la titolarità di una determinata attività, al fine di verificarne la legittima provenienza

✓ oggetto di indagine diviene l'uso che si fa delle attività economiche ed imprenditoriali e dei beni ad esse destinate, al fine di verificarne l'eventuale destinazione illecita, indipendentemente dalla pericolosità sociale del titolare

L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche

Artt. 34 d. lgs. n. 159/11

Ulteriori indagini ed obbligo di giustificazione della legittima provenienza di beni

(art. 34 comma 1 d. lgs. n. 159/11)

- **Soggetti passivi:**

Attività economiche, comprese quelle imprenditoriali:

- **Presupposti:**

Nei confronti di tali attività o dei soggetti che le controllano non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali, tuttavia ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di tali attività:

- sia sottoposto, direttamente o indirettamente, alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale (che descrive il reato di associazione mafiosa)
- possa agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) (reati di criminalità organizzata che sono posti a fondamento del giudizio di pericolosità personale)

Ulteriori indagini ed obbligo di giustificazione della legittima provenienza di beni

(art. 34 comma 1 d. lgs. n. 159/11)

- **Autorità competente alla richiesta:**
 - ✓ Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello (Direzione Distrettuale Antimafia)
 - ✓ Il direttore della Direzione investigativa antimafia
 - ✓ Il questore
- **Possono richiedere al tribunale:**
 - di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività economiche e imprenditoriali
 - di imporre l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza

L'amministrazione giudiziaria

(art. 34 comma 2 d. lgs. n. 159/11)

- **Presupposti:**

- ✓ sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche indicate all'art. 34 comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

- **Autorità competente alla richiesta:**

- ✓ Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello (Direzione Distrettuale Antimafia)

- ✓ Il direttore della Direzione investigativa antimafia

- ✓ Il questore

- **Provvedimento:**

Il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività economiche di cui al comma all'art. 34 comma 1

Durata dell'amministrazione giudiziaria

- E' disposta per un periodo non superiore a sei mesi;
- Può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;
- Dodici o diciotto mesi complessivi?

Procedimento ed esito dell'amministrazione giudiziaria

Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza il tribunale delibera:

- La revoca della misura disposta
- La confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego
- Trattazione del procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti
- Con il provvedimento di revoca, il tribunale può stabilire il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. L'obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
- Durante la procedura di amministrazione giudiziaria è possibile iniziare la procedura finalizzata alla confisca ex artt. 16 ss. se ne emergono i presupposti

Gestione dei beni sottoposti ad amministrazione giudiziaria

- Con il provvedimento di sospensione dall'amministrazione, il tribunale nomina l'amministratore giudiziario ed il giudice delegato
- Se tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento
- L'amministratore adempie agli obblighi di relazione di cui all'art. 36 anche nei confronti del pubblico ministero

Sequestro nel corso della procedura di amministrazione giudiziaria

- il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto,
- il direttore della Direzione investigativa antimafia
- il questore

Possono richiedere al tribunale, entro il termine di durata della misura, di disporre il sequestro dei beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria, se vi è il concreto pericolo che gli stessi vengano dispersi, sottratti o alienati

Ulteriori indagini o sospensione?

- Sufficienti indizi di sottoposizione a condizioni di intimidazione o assoggettamento mafioso oppure di agevolazione in favore di proposti o sottoposti a m.p. o sottoposti a procedimento penale per reati di criminalità organizzata: misure ispettive;
- Sufficienti elementi attività agevolatrice: concreto accertamento di un'attività agevolatrice, condotta attraverso la strumentalizzazione di un'attività imprenditoriale: misura interdittiva, la cui finalità primaria non è tanto quella di sanzionare l'eventuale origine illecita della ricchezza, quanto quella di neutralizzare la sua utilizzazione per finalità illecite

La posizione dell'agevolante

- Gli elementi acquisiti devono dimostrare il carattere oggettivamente ausiliario dell'attività economica rispetto agli interessi mafiosi
- I titolari delle attività agevolatrici *«non possono affatto ritenersi “terzi” rispetto alla realizzazione di quegli interessi, considerato che è proprio attraverso la libera gestione dei loro beni che viene ineluttabilmente a realizzarsi quel circuito e commistione di posizioni dominanti e rendite che contribuisce a rafforzare la presenza, anche economica, delle cosche sul territorio»*. (C. Cost., 29 novembre 1995, n. 487)
- il “punto focale” delle situazioni che possono dar luogo all'incapacitazione o alla confisca si deve rinvenire nella realizzazione di un'attività oggettivamente agevolatrice, che comporta *«la consapevolezza delle conseguenze»* che dalla stessa possono scaturire
- il soggetto che subisce la procedura non si può affatto ritenere in una *«situazione soggettiva di sostanziale incolpevolezza»*
- *Può applicarsi a tutela di un'impresa che sia passivamente strumentalizzata per finalità illecite e che appaia come “vittima” dell'infiltrazione criminale?*

Sottosistema di misure reali

Due tratti distintivi comuni:

- Recisione di qualsiasi tipo di legame funzionale con le misure di prevenzione personali;
- Non si colpiscono beni o attività nella diretta disponibilità del soggetto agevolato, intraneo al sodalizio criminoso, bensì beni-mezzo, che si innestino in particolari rapporti con gli scopi dell'associazione mafiosa.

Agevolazione come parametro della contiguità



Amministrazione giudiziaria: misura cautelare atipica

- Sganciata dalla concreta ed attuale pericolosità sociale dei soggetti coinvolti;
- Non tende tanto a preservare l'integrità di un bene sottoponibile a confisca, quanto piuttosto a meglio definire le zone di contiguità tra impresa e criminalità organizzata ed a inibirne temporaneamente le obiettive estrinsecazioni
- Paralizzare l'attività agevolatrice e di esaminare a fondo la vita dell'impresa, nonché l'utilizzazione e l'origine dei capitali in essa impiegati
- Soltanto indirettamente, ed in una prospettiva soltanto eventuale, il provvedimento di incapacitazione potrà sfociare in un ulteriore provvedimento cautelare - conservativo e in una confisca

La confisca ex art. 34 co. 7 d. lgs. N. 159/11

- Non vi è una coincidenza di oggetto tra il provvedimento di sospensione e la successiva eventuale confisca: possono essere confiscati soltanto i beni che *«si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»*.
- Il provvedimento cautelare è rivolto a tutti i beni utilizzabili nell'attività economica agevolatrice degli interessi mafiosi, indipendentemente dalla loro origine, mentre il provvedimento ablatorio può colpire soltanto quei beni che rappresentino il frutto o il reimpiego dei proventi dell'attività di agevolazione.
- Possono considerarsi di provenienza illecita soltanto quei beni che l'attività gestita in maniera da agevolare gli interessi mafiosi ha conseguito grazie al contributo illecito dell'agevolato

Differenza con la confisca ex art. 24 d. lgs. N. 159/11

L'unica significativa differenza strutturale rispetto ai presupposti della confisca ex art. 24 la si può cogliere nella relazione che deve sussistere tra l'indiziato mafioso ed i beni oggetto del procedimento, atteso che nella confisca ex art. 34 co. 7, i beni, sebbene di origine illecita, non debbono risultare nella titolarità o, comunque, nella disponibilità diretta o indiretta dell'indiziato mafioso, bensì nella titolarità dell'agevolante, sia esso persona fisica o giuridica

Costituzionalità

Corte costituzionale (C.Cost. n. 487/95): non vi è alcuna lesione ingiustificata del diritto di proprietà di un terzo estraneo al sodalizio mafioso, atteso che la confisca ricade su beni oggettivamente pericolosi, che non sarebbero stati conseguiti se fossero state rispettate le fisiologiche dinamiche dell'economia lecita, trattandosi, invece, del frutto di quel reticolo di vantaggi che derivano abitualmente dal rapporto preferenziale con il sodalizio mafioso

Prospettive di riforma

- Durata sino a diciotto mesi
- Espressa possibilità di attribuire i poteri degli organi di amministrazione e di quelli spettanti agli altri organi sociali, secondo le modalità stabilite dal tribunale
- Controllo giudiziario: ad esito dell'amministrazione giudiziaria, quando l'agevolazione non assume il carattere della stabilità. Da uno a tre anni. Obblighi di comunicazione, giudice delegato e commissario giudiziario con compiti di controllo stabiliti dal tribunale

Domande?



Grazie per l' attenzione!